

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

**Il Dipartimento di Matematica e Fisica  
dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE**

**E**

**L'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) - Roma  
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

Il Dipartimento di Matematica e Fisica (di seguito Dipartimento) dell'Università degli Studi Roma Tre (di seguito Università) rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. \_\_\_\_\_, autorizzato in data \_\_\_\_\_ dal Consiglio di Dipartimento a sottoscrivere il presente atto

e

l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (di seguito IAPS) dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), con sede in Roma, via Fosso del Cavaliere 100, rappresentato dal \_\_\_\_\_, in qualità di Direttore dello IAPS

### PREMESSO CHE

— è compito primario delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

— l'art. 1, comma 4 dello Statuto dell'INAF, entrato in vigore il 24 settembre 2018, stabilisce che "(...) l'INAF promuove sinergie con le Università e altri enti di ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con il mondo dell'Impresa";

— l'art. 2, comma 1, lettera. b) del medesimo Statuto sancisce che l'Ente "progetta, finanzia e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi infrastrutture localizzate sul territorio nazionale, all'estero o nello spazio";

— l'articolo 6 lettera n) stabilisce che il Consiglio di Amministrazione dell'INAF "stabilisce i criteri, le procedure e le modalità di approvazione delle convenzioni e degli accordi quadro con le Università e con gli altri Enti pubblici o privati nazionali ed internazionali;";

— l'articolo 18 comma 12 del citato Statuto stabilisce che "il direttore di struttura adotta atti e provvedimenti, ivi compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nel rispetto di condizioni e modalità definite nel "Regolamento di Organizzazione e Funzionamento" dell'Ente;

— il Consiglio di Amministrazione dell'INAF nella seduta del 20 novembre 2018 ha adottato la Delibera numero 02 avente oggetto "Approvazione, alla luce delle nuove norme statutarie e in attuazione del mandato che il Consiglio di Amministrazione ha conferito, congiuntamente, sia al Direttore Generale che al Direttore Scientifico nella seduta del 18 settembre 2018, del "Documento" che definisce, relativamente alle "Strutture di Ricerca", criteri, modalità e procedure per la approvazione e la sottoscrizione di "convenzioni", "accordi quadro" e altri atti analoghi e/o similari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, "protocolli di intesa" e "accordi di collaborazione".

— Con la citata Delibera è stato approvato un "Documento" che:

**al punto B) recita:**

*"In particolare, i Direttori delle "Strutture di Ricerca", nell'esercizio delle loro funzioni dirigenziali possono, con propria Determina, approvare gli "schemi" di "convenzioni", di "accordi quadro" e di altri atti*

analoghi e/o similari, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, "protocolli di intesa" e "accordi di collaborazione", autorizzare la loro stipula e, successivamente, procedere alla loro sottoscrizione, a condizione che i predetti "atti convenzionali" abbiano rilevanza locale e/o territoriale e non richiedano la firma del "Rappresentante Legale" dell'Ente, limitatamente alle tipologie di seguito elencate e specificate:

- "atti convenzionali" di qualsiasi natura e contenuto che non comportano oneri economici e/o finanziari di alcun tipo;
- "atti convenzionali", di qualsiasi natura e contenuto che vengono perfezionati in attuazione di Delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;
- "atti convenzionali" di qualsiasi natura e contenuto che comportano oneri esclusivamente
- "figurativi" (o "in kind") a carico di risorse rese disponibili dalle "Strutture di Ricerca";
- "atti convenzionali", di qualsiasi natura e contenuto con i quali le "Strutture di Ricerca" finanziano con proprie risorse delle borse di studio per l'accesso e la frequenza di Corsi di Dottorato di Ricerca o degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca";

-al punto C) **Competenze residuali:** Tutte le altre ipotesi diverse da quelle espressamente contemplate e disciplinate nella lettera B)....."restano di competenza del Consiglio di Amministrazione"

— le attività dell'Università degli Studi Roma Tre nel campo dell'Astrofisica sono svolte di norma presso il Dipartimento di Matematica e Fisica;

— tra il Dipartimento e l'IAPS si è svolta una lunga e feconda tradizione di collaborazione nell'ambito della gestione dell'Osservatorio S.V.I.R.CO. (Studio Variazioni Intensità Raggi Cosmici) operante con strumentazione appartenente ad entrambi i suddetti Enti presso i locali del Dipartimento ed inserito nelle rete mondiale di analoghi rivelatori terrestri;

— in data 12 maggio 2015 è stata firmata una Convenzione tra il Dipartimento e di Matematica e Fisica e l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);

- che per i raggiunti obiettivi scientifici e di ricerca in seguito ad una prolungata e produttiva attività di collaborazione, il Dipartimento e l'IAPS/INAF intendono trasferire la strumentazione dell'Osservatorio S.V.I.R.CO. (Studio Variazioni Intensità Raggi Cosmici), attualmente installata presso i locali del Dipartimento e di Matematica e Fisica, nelle sedi dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);

- le misure di Raggi Cosmici hanno un'alta valenza nel campo della ricerca scientifica nell'ambito delle relazioni Sole-Terra e nelle possibili implicazioni socio-sanitarie e commerciali (e.g. settore compagnie aeree e aereospaziale);

## TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come in epigrafe rappresentate, stipulano quanto di seguito:

### Art.1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

### Art. 2 Oggetto dell'accordo

Il Dipartimento e l'IAPS concordano che per i raggiunti obiettivi scientifici e di ricerca in seguito ad una prolungata e produttiva attività di collaborazione, prospettano di trasferire la strumentazione dell'Osservatorio S.V.I.R.CO. (Studio Variazioni Intensità Raggi Cosmici), attualmente installata presso i locali del Dipartimento e di Matematica e Fisica, nelle sedi dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali (IAPS) dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);

Per l'attuazione di questa fase di trasferimento della strumentazione dell'Osservatorio S.V.I.R.CO. il Dipartimento e l'IAPS prevedono un tempo necessario fino a un massimo di n. 2 anni dalla stipula del presente Accordo.

### **Art.3 (Uso dei locali)**

Per il periodo necessario all'attuazione del trasferimento della strumentazione dell'Osservatorio S.V.I.R.CO., la sede dell'Osservatorio rimarrà presso il Dipartimento, che continuerà a fornire la logistica necessaria, come da Allegato al presente Accordo (vedi planimetria allegata).

In particolare per la durata del presente Accordo restano in uso per l'Osservatorio S.V.I.R.CO. i locali identificati con i numeri 160B (laboratorio delle misure raggi cosmici, laboratorio posteriore fino alla zona occupata dai servizi necessari da utilizzare); 162, 165, mentre i locali identificati con i numeri **164** dovranno tornare in uso al Dipartimento **alla data della firma del presente Accordo** fatte salve le necessarie servitù di passaggio, con spese di trasloco a carico dello IAPS.

### **Art.4 (Uso dei beni)**

Per permettere l'operatività del Laboratorio durante la fase di trasferimento il Dipartimento consente all'altra Struttura l'utilizzo delle attrezzature, dei mezzi e servizi tecnici e informatici.

### **Art.5 (Personale)**

Nel periodo di svolgimento del presente Accordo il Dipartimento consente all'accesso di personale dello IAPS per le esigenze di manutenzione e gestione del Laboratorio anche per le attività necessarie al trasferimento della strumentazione. Lo IAPS con apposita comunicazione indirizzata al personale IAPS autorizzato ad operare presso il Dipartimento.

Il personale di ciascun Ente/Struttura si atterrà alle norme generali di organizzazione e di sicurezza vigenti all'interno dell'Ente ospitante. L'Ente ospitante è esente da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale dell'Ente ospitato per atti da esso compiuti in violazione dei regolamenti e delle norme di sicurezza.

Gli Enti/Strutture, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

### **Art. 6 (Compartecipazione alle spese di ricerca e tecnologiche)**

Per la realizzazione del presente Accordo l'IAPS riconosce al Dipartimento un contributo forfettario di euro 12.000,00 (dodicimila,00);

Il contributo verrà versato, con tre stati di avanzamento:

- 1) Alla stipula dell'accordo € **6.000,00**
- 2) Al 31/12/2021 del primo anno € **3.000,00**
- 3) Alla conclusione del trasferimento-€ **3.000,00**

al Dipartimento tramite Bankitalia Codice IBAN: **IT11S 01000 03245 348300147227** intestato a Università degli Studi Roma Tre

### **Art. 8 (Assicurazioni)**

L'INAF e l'Università, direttamente o attraverso le proprie Strutture di appartenenza, garantiscono la copertura assicurativa per la responsabilità civile di ciascun Ente nei confronti dei propri dipendenti, personale associato, studenti, titolari di assegni di ricerca, borsisti.

### **Art. 9 (Diritti d'Autore)**

Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva di tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo, i risultati conseguiti nell'ambito delle ricerche e delle attività svolte congiuntamente, fatti salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione, saranno in contitolarità tra l'INAF e l'Università degli Studi Roma Tre.

**Art. 10  
(Durata)**

La presente convenzione ha la durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

**Art. 11  
(Recesso)**

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso di tre mesi, da comunicare in forma scritta e da far pervenire esclusivamente tramite PEC o raccomandata A/R), salvo l'obbligo di portare a termine i programmi e le attività in essere al momento della comunicazione di recesso.

**Art. 12  
(Registrazione)**

La presente convenzione viene redatta in triplice originale e sarà registrata solo in caso di uso a cura e con spese a carico dell'Ente che ne richiederà la registrazione stessa.

**Art. 13  
(Foro competente)**

Per qualunque controversia non definibile in via bonaria o transattiva tra le Parti, è riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Roma.

A mente dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 10, 11 e 13 del presente contratto.

Roma,

Il Direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica

Il Direttore l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato